CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

91100 TRAPANI – PALAZZO DI GIUSTIZIA – TELEFONO (0923) 21752 – 549543 FAX (0923) 309969

www.ordineavvocati.trapani.it

<<<<<<<<<>>>>>>>>>

Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Trapani

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Art. 2 - Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza in regola con il bollo – ed una copia della stessa – presso la segreteria dell'Ordine, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale.

L'istanza deve essere necessariamente presentata anche in formato digitale (pdf e word), con gli allegati in formato pdf e trasmessa via posta elettronica certificata ovvero consegnando apposito supporto informatico alla segreteria con la certificazione da parte dell'iscritto della corrispondenza all'originale della copia su supporto informatico depositata.

In ogni caso, l'istanza deve contenere: il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante; le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'indirizzo PEC dell'assistito; l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il valore della stessa; l'indicazione dell'attività professionale svolta, la durata della stessa e l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito; i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l'ingiunzione di pagamento; l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento

all’eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita.
Al momento del deposito dell’istanza, l’interessato deve prendere visione dell’informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell’Ordine.
La data di presentazione dell’istanza presso la segreteria dell’Ordine, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3 - Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio forma un fascicolo contenente l’istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo ed assegnandolo al consigliere relatore componente la commissione già designata.
Il criterio di distribuzione del carico tra i consiglieri componenti la suddetta commissione avverrà secondo una turnazione cronologica.
Qualora l'istante proponga contestualmente più richieste contro lo stesso cliente in relazione a diversi incarichi professionali, dette richieste di liquidazione saranno trattate tutte dallo stesso consigliere.
Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all’art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell’obbligo di astensione di cui all’art. 6-*bis* della L. 241/90).
Il Consigliere delegato, per il tramite dell’ufficio di segreteria, provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo PEC, sia all’istante e sia alla persona in favore della quale sono effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere.

Art. 4 - Istruttoria del Consigliere delegato ed ipotesi di parere negativo o non conforme al richiesto.

Effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all’istanza del professionista, convoca quest’ultimo senza indugio, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza e assegnando un termine non superiore a dieci giorni dalla comparizione per presentare - anche a mezzo PEC - osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione.
Nel caso di osservazioni depositate in formato cartaceo, l’interessato dovrà presentare le stesse anche in formato digitale, consegnando apposito supporto all’Ufficio di segreteria.
In detta ipotesi i termini saranno sospesi per un periodo massimo di trenta giorni.

Art.5 - Poteri del Consiglio dell'Ordine. Motivazione e comunicazione del provvedimento

Entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del procedimento ovvero entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Consigliere delegato riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, proponendo il provvedimento da adottare. Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso spese forfettizzato, una somma pari al 0,50% (zero/cinquanta per cento) dell'importo richiesto.

Nel termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante.

Il parere adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'istante è a cura e onere della segreteria che vi potrà provvedere anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6 - Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi comunque nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'apertura**:** il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere di congruità.

Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi, per esigenze organizzative di segreteria, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Art. 7 - Costo del parere e rilascio copie. Ritiro documenti

Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento di una tassa pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati.

Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la
deliberazione dello stesso ed entro il termine massimo di trenta giorni.

Il controinteressato, ove dovesse farne richiesta e previo pagamento dei relativi diritti così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della legge 241/90 e del relativo regolamento attuativo.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l'Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall'emissione del parere (o dall'avvenuta rinuncia).

La rinuncia al ritiro del parere, una volta deliberato, comporta il pagamento di una somma pari allo 0,50%, calcolato sul valore dell'importo liquidato, a titolo rimborso spese di segreteria e di copia.

Art.8 – Disposizioni transitorie

Tutte le istanze di liquidazione già depositate presso la segreteria dell'Ordine saranno assegnate, dalla più remota alla più nuova, secondo i criteri sopra enunciati e seguiranno la procedura di liquidazione indicata nel presente regolamento.

Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare del 12/03/2014, entrerà in vigore a decorrere dal 1° aprile 2014.